Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 26 febbraio 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 51 DEL 26 FEBBRAIO 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9
Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1973 (dalla serie 1ª/1973 alla serie 24ª/1973 emessi in base alla legge 21 agosto 1963, n. 1197 ed al decreto ministeriale 18 marzo 1964. — **Parte I:** Elenco dei premi assegnati nella QUINTA estrazione eseguita il 20 gennaio 1969; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª, 3ª e 4ª estrazione.

(175)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. **1428.**

Definizione dei tipi di macchine radiogene il cui impiego può determinare rischi di radiazioni ionizzanti per i lavoratori e la popolazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che attribuisce al Governo la competenza a definire i tipi di macchine radiogene il cui impiego può determinare rischi di radiazioni ionizzanti per i lavoratori e la popolazione;

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, concernente modifiche e integrazioni alla citata legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il Comitato nazionale per l'energia nucleare

Udito il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità;

Decreta:

Articolo unico

Sono soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, i tipi di macchine radiogene (apparecchi generatori di radiazioni) che abbiano le seguenti caratteristiche:

1) tubi, valvole, apparecchiature e ogni altro dispositivo in genere, che accelerino particelle elementari cariche con energie:

a) superiori a 20 keV;

b) superiori a 5 keV ed inferiori o uguali a 20 keV, quando l'intensità di dose di esposizione, a dispositivo comunque in funzione, sia uguale o superiore a 0,1 milliröntgen per ora (o millirem per ora) a una distanza di 0,1 m da qualsiasi punto della superficie esterna del dispositivo stesso;

2) apparecchi di televisione in genere nelle condizioni normali di funzionamento, nei quali l'intensità di dose di esposizione, a una distanza di 0,05 m da qualsiasi punto della superficie esterna dell'apparecchio, sia uguale o superiore a 0,5 milliröntgen per ora.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1968

SARAGAT

LEONE — ANDREOTTI — RESTIVO — BOSCO — ZELIOLI LANZINI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 60. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1968, n. **1429**.

Modificazioni allo statuto dell'Ente per le manifestazioni pescaresi, con sede in Pescara.

N. 1429. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, vengono approvate le modifiche dell'art. 20 dello statuto dell'Ente per le manifestazioni pescaresi, con sede in Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 54. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1968, n. **1430**.

Donazioni disposte a favore dello Stato dall'Ente per le Tre Venezie e dal comune di Laces.

N. 1430. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dall'Ente per le Tre Venezie con atto per notaio Arturo Isotti di Bolzano 19 novembre 1958, n. 53429 di rep., della chiesa di S. Stefano in Morter di Laces. Viene altresì autorizzata l'accettazione della donazione disposta dal comune di Laces — anche per la frazione di Morter — con atto per notaio Peter Von Lutterotti di Bolzano 24 settembre 1964, n. 2200 di rep., di una striscia di terreno di mq. 421, costituente la zona di rispetto della su citata chiesa di S. Stefano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 29. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1968, n. **1431**.

Autorizzazione alla Società cattolica di mutuo soccorso di Pieve Ligure ad accettare una donazione.

N. 1431. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Società cattolica di mutuo soccorso di Pieve Ligure viene autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno, su cui insiste lo stabile sociale, disposta dai signori Mezzano Maria ved. Campodonico e Campodonico Ferdinando, come da atto a rogito notaro Margherita Spessa Salvadori di Recco, figurante in catasto al mappale 71 bosco cl. 2 mq. 15 R.D. 0,07 e mappale 74, uliveto cl. 2 mq. 320 R.D. 20 e in catasto rustico alla partita 724.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 59. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. **1432**.

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Guglielmo Marconi », con sede in Bologna.

N. 1432. Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Guglielmo Marconi », con sede in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 52. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1968.

Nomina di alcuni componenti del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 4 maggio 1967, concernente la nomina del presidente e dei componenti del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per il biennio dal 1° marzo 1967 al 28 febbraio 1969;

Visti i successivi decreti con i quali è stato provveduto all'integrazione e modificazione del predetto consesso;

Visto l'art. 91, quinto e sesto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, in base al quale tutti i membri del comitato di liquidazione durano in carica tre anni e cessano comunque dall'incarico al raggiungimento del 75° anno di età;

Ritenuto di dover dare attuazione alle menzionate norme;

Considerato che, con l'entrata in vigore della citata legge n. 313 del 1968, il dott. Michele Lubrano di Ciccone, presidente onorario della Corte dei conti, ed il dott. Raffaele Nilo, ispettore generale del Tesoro a riposo, hanno cessato dalla carica per aver superato il predetto limite di 75 anni di età e che, pertanto, occorre provvedere alla loro sostituzione;

Ritenuto di dover, altresì, provvedere alla sostituzione del dott. Mario Pocaterra rappresentante della Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, del dott. Mario Azzarita, appartenente alla categoria dei congiunti di caduti per la lotta di liberazione,

e del dott. Vittorino Labruna, maggior generale medico in ausiliaria, i quali hanno chiesto di essere esonerati dall'incarico, e di dover, infine, provvedere alla sostituzione del dott. Vitangelo Gentile, colonnello medico ruolo d'onore, che da lungo tempo non interviene, a causa di malattia, alle sedute del comitato di liquidazione;

Viste le designazioni formulate dalla Corte dei conti con nota n. 4432/9 del 31 maggio 1968; dall'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra con nota n. 3850 dell'8 aprile 1968; dal Ministero della difesa con note n. 2/534/R del 31 maggio 1968 e n. 1/28051 del 17 luglio 1968;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le nomine a presidente ed a componente del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, di cui ai decreti 4 maggio 1967; 15 gennaio 1968 e 12 aprile 1968, hanno effetto, in virtù del quinto comma dell'art. 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313, fino al 28 febbraio 1970 salvo quanto disposto dal sesto comma del richiamato art. 91 della legge n. 313, del 1968.

Art. 2.

Con effetto dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 1970, sono chiamati a far parte del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in qualità di membri, i signori:

Esposito dott. Antonio, vice procuratore generale della Corte dei conti, in sostituzione del dott. Michele Lubrano di Ciccone;

Mandarino dott. Pietro, primo referendario della Corte dei conti, in sostituzione del dott. Raffaele Nilo;

Ingami Carolina vedova Parisi, nata a Roma il 21 ottobre 1908, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, in sostituzione del dott. Mario Pocaterra;

Fatucci avv. Amadio, nato a Roma il 5 novembre 1925, congiunto di caduto per la lotta di liberazione, in sostituzione del dott. Mario Azzarita;

Cieri dott. Vincenzo, nato ad Agira il 26 maggio 1902, colonnello medico riserva esercito, in sostituzione del dott. Vittorino Labruna;

Fisichella dott. Pietro, nato a Biancavilla il 24 luglio 1907, colonnello medico ausiliaria esercito, in sostituzione del dott. Vitangelo Gentile.

I membri del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto resteranno in carica, semprechè permangano nei loro confronti le condizioni di legge, fino a quando non subentreranno i successori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1968

SARAGAT

LEONE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1968
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 19

(1647)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1968.

Norme per la concessione, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, di contributi dello Stato a favore della raccolta collettiva del latte di produzione 1967 effettuata dal consorzio produttori latte di Venezia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda del consorzio produttori latte della provincia di Venezia-Mestre, intesa ad ottenere, a termini del predetto art. 8 della succitata legge n. 910, un contributo nelle spese complessive di gestione;

Considerata la opportunità di sostenere l'opera del consorzio in questione intesa a favorire la regolare raccolta del latte per consentirne la migliore valorizzazione;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti necessari per l'attuazione della raccolta e lavorazione del latte;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del consorzio produttori latte della provincia di Venezia, con sede a Mestre, intesa ad ottenere, ai termini dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo nelle spese di gestione onde consentire la normale attuazione della raccolta collettiva del latte di produzione 1967.

Art. 2.

E' concesso al consorzio produttori latte della provincia di Venezia, con sede a Mestre, un contributo fino alla misura del 50 % nelle spese di raccolta, determinate in L. 550 ad ettolitro. La spesa complessiva per la erogazione del contributo sopraindicato non potrà superare l'importo di L. 140.000.000. Qualora l'applicazione della suddetta percentuale in relazione alla quantità del latte raccolto importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui sopra verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione entro la suindicata spesa di L. 140.000.000.

Art. 3.

E' istituita presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Venezia una commissione composta:

dal capo dell'ispettorato agrario provinciale di Venezia che la presiede;

da un rappresentante della ragioneria provinciale dello Stato designato dalla sua amministrazione;

da un rappresentante del consorzio produttori latte della provincia di Venezia;

da due rappresentanti dei produttori del latte della provincia scelti dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura su designazione delle locali organizzazioni di categoria.

Detta commissione ha il compito di:

a) assistere il consorzio in tutte le operazioni concernenti l'attuazione del presente decreto;

b) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra il consorzio predetto ed i conferenti in ordine alle operazioni di raccolta del prodotto;

c) esaminare il rendiconto finale della gestione ed esprimere il proprio parere sui risultati conseguiti;

d) controllare e vistare l'elenco nominativo dei produttori di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Ai fini della erogazione del contributo dello Stato disposto ai sensi del precedente art. 2, il consorzio produttori latte della provincia di Venezia - Mestre, deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite della commissione di cui al percedente art. 3:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire allo erario dello Stato le somme che risultassero riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento;

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della raccolta e sui risultati conseguiti;

3) elenco nominativo dei partecipanti alla raccolta contenente l'indicazione del quantitativo di latte da ciascuno conferito;

4) dichiarazione, con la quale il legale rappresentante del consorzio produttori latte della provincia di Venezia, attesti, sotto la sua personale responsabilità, lo ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e l'importo del relativo concorso dello Stato.

Le firme apposte sulla domanda e sulla dichiarazione di cui ai punti 1) e 4) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, adotterà le relative determinazioni circa il contributo da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 5.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione.

Art. 6.

Entro sei mesi dalla riscossione del contributo il consorzio produttori latte della provincia di Venezia - Mestre, deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale di gestione. In tale rendiconto, che deve essere sottoposto al parere della commissione provinciale di cui all'art. 3, debbono essere indicati, tra l'altro, i quantitativi di latte conferito e la ripartizione tra i produttori del contributo erogato dallo Stato a norma del presente decreto.

Art. 7.

Sul capitolo 5199 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1968, è impegnata la somma di L. 140.000.000 per l'erogazione del contributo concesso con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1969
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 268

(1689)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1968.

Norme per la concessione, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, di contributi dello Stato a favore della raccolta collettiva del latte di produzione 1967 effettuata dal consorzio produttori latte di Milano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda del consorzio produttori latte di Milano, intesa ad ottenere, a termini del predetto art. 8 della succitata legge n. 910, un contributo nelle spese complessive di gestione;

Considerata la opportunità di sostenere l'opera del consorzio in questione intesa a favorire la regolare raccolta del latte per consentirne la migliore valorizzazione;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti necessari per l'attuazione della raccolta e lavorazione del latte;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del consorzio produttori latte di Milano, intesa ad ottenere, ai termini dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo nelle spese di gestione onde consentire la normale attuazione della raccolta collettiva del latte di produzione 1967.

Art. 2.

E' concesso al consorzio produttori latte di Milano, un contributo fino alla misura del 50 % nelle spese di raccolta, determinate in L. 350 ad ettolitro. La spesa complessiva per l'erogazione del contributo sopraindicato non potrà superare l'importo di L. 150.000.000. Qualora l'applicazione della suddetta percentuale in relazione alla quantità del latte raccolto importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui sopra verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione entro la suindicata spesa di lire 150.000.000.

Art. 3.

E' istituita presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Milano una commissione composta:

dal capo dell'ispettorato agrario provinciale di Milano che la presiede;

da un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato designato dalla sua amministrazione;

da un rappresentante del consorzio produttori latte di Milano;

da due rappresentanti dei produttori del latte della provincia scelti dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura su designazione delle locali organizzazioni di categoria.

Detta commissione ha il compito di:

a) assistere il consorzio in tutte le operazioni concernenti l'attuazione del presente decreto;

b) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra il consorzio predetto ed i conferenti in ordine alle operazioni di raccolta del prodotto;

c) esaminare il rendiconto finale della gestione ed esprimere il proprio parere sui risultati conseguiti;

d) controllare e vistare l'elenco nominativo dei produttori di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Ai fini della erogazione del contributo dello Stato disposto ai sensi del precedente art. 2, il consorzio produttori latte di Milano, deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite della commissione di cui al precedente art. 3:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento;

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della raccolta e sui risultati conseguiti;

3) elenco nominativo dei partecipanti alla raccolta contenente l'indicazione del quantitativo di latte da ciascuno conferito;

4) dichiarazione, con la quale il legale rappresentante del consorzio produttori latte di Milano, attesti, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e l'importo del relativo concorso dello Stato.

Le firme apposte sulla domanda e sulla dichiarazione di cui ai punti 1) e 4) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, adotterà le relative determinazioni circa il contributo da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 5.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione.

Art. 6.

Entro sei mesi dalla riscossione del contributo il consorzio produttori latte di Milano deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale di gestione. In tale rendiconto, che deve essere sottoposto al parere della commissione provinciale di cui all'art. 3, debbono essere indicati, tra l'altro, i quantitativi di latte conferito e la ripartizione tra i produttori del contributo erogato dallo Stato a norma del presente decreto.

Art. 7.

Sul capitolo 5199 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1968, è impegnata la somma di L. 150.000.000 per l'erogazione del contributo concesso con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1969
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 266

(1649)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1968.

Norme per la concessione, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, di contributi dello Stato a favore della raccolta collettiva del latte di produzione 1967 effettuata dal consorzio produttori latte della Marca trevigiana di Treviso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda del consorzio produttori latte della Marca trevigiana in Treviso intesa ad ottenere, a termini del predetto art. 8 della succitata legge n. 910, un contributo nelle spese complessive di gestione;

Considerata la opportunità di sostenere l'opera del consorzio in questione intesa a favorire la regolare raccolta del latte per consentirne la migliore valorizzazione;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti necessari per l'attuazione della raccolta e lavorazione del latte;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del consorzio produttori latte della Marca trevigiana in Treviso, intesa ad ottenere, ai termini dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo nelle spese di gestione onde consentire la normale attuazione della raccolta collettiva del latte di produzione 1967.

Art. 2.

E' concesso al consorzio produttori latte della Marca trevigiana in Treviso, un contributo fino alla misura del 70% nelle spese di raccolta, determinate in L. 500 ad ettolitro. La spesa complessiva per l'erogazione del contributo sopraindicato non potrà superare l'importo di L. 100.000.000. Qualora l'applicazione della suddetta percentuale in relazione alla quantità del latte raccolto importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui sopra verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione entro la suindicata spesa di L. 100.000.000.

Art. 3.

E' *istituita presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura* di Treviso una commissione composta:

dal capo dell'ispettorato agrario provinciale di Treviso che la presiede;

da un rappresentante della ragioneria provinciale dello Stato designato dalla sua amministrazione;

da un rappresentante del consorzio produttori latte della Marca trevigiana in Treviso;

da due rappresentanti dei produttori del latte della provincia scelti dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura su designazione delle locali organizzazioni di categoria.

Detta commissione ha il compito di:

a) assistere il consorzio in tutte le operazioni concernenti l'attuazione del presente decreto;

b) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra il consorzio predetto ed i conferenti in ordine alle operazioni di raccolta del prodotto;

c) esaminare il rendiconto finale della gestione ed esprimere il proprio parere sui risultati conseguiti;

d) controllare e vistare l'elenco nominativo dei produttori di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Ai fini della erogazione del contributo dello Stato disposto ai sensi del precedente art. 2, il consorzio produttori latte della Marca trevigiana in Treviso, deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite della commissione di cui al precedente art. 3:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento;

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della raccolta e sui risultati conseguiti;

3) elenco nominativo dei partecipanti alla raccolta contenente l'indicazione del quantitativo di latte da ciascuno conferito;

4) dichiarazione, con la quale il legale rappresentante del consorzio produttori latte della Marca trevigiana in Treviso, attesti, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e l'importo del relativo concorso dello Stato.

Le firme apposte sulla domanda e sulla dichiarazione di cui ai punti 1) e 4) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, adotterà le relative determinazioni circa il contributo da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 5.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione.

Art. 6.

Entro sei mesi dalla riscossione del contributo il consorzio produttori latte della Marca trevigiana in Treviso deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale di gestione.

In tale rendiconto, che deve essere sottoposto al parere della commissione provinciale di cui all'art. 3, debbono essere indicati, tra l'altro, i quantitativi di latte conferito e la ripartizione tra i produtori del contributo erogato dallo Stato a norma del presente decreto.

Art. 7.

Sul capitolo 5199 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1968, è impegnata la somma di L. 100.000.000 per l'erogazione del contributo concesso con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1969
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, fogli n. 267

(1693)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1968.

Norme per la concessione, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, di contributi dello Stato a favore della raccolta collettiva e lavorazione delle sementi ortive e foraggere nella campagna di conferimento 1967-68, effettuata dalla Cooperativa sementi elette di Rimini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere la raccolta collettiva delle sementi ortive e foraggere nella campagna di conferimento 1967-68 per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'articolo 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda presentata dalla Cooperativa sementi elette con sede in Rimini intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la raccolta collettiva, selezione e collocamento delle sementi ortive e foraggere nella campagna di conferimento 1967-68;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti richiesti per l'attuazione dell'ammasso;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Cooperativa sementi elette, con sede in Rimini, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione per la attuazione della raccolta collettiva, selezione e collocamento delle sementi ortive e foraggere nella campagna di conferimento 1967-68, entro il limite complessivo di quintali 2.300.

Art. 2.

La campagna della raccolta collettiva di cui al precedente art. 1 è riferita al periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1968.

Art. 3.

E' concesso alla Cooperativa sementi elette un contributo nelle spese complessive di gestione, per l'attuazione dell'iniziativa di cui al precedente art. 1, nella misura massima del 90 % delle spese stesse determinate in L. 8.600 a quintale.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra non potrà superare l'importo di L. 18 milioni.

Art. 4.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi la Cooperativa sementi elette deve presentare in duplice copia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro dodici mesi dalla data di chiusura della campagna di conferimento, tramite la commissione di cui al successivo art. 5:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti;

3) elenchi nominativi dei conferenti con la indicazione dei quantitativi di sementi ortive e foraggere da ciascuno conferiti e della data di consegna. Tali elenchi devono essere vistati dal Presidente della commissione di cui al successivo art. 5;

4) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) — e sulla dichiarazione di cui al punto 4) — debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'ente gestore ai sensi dei precedenti comma il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione di cui al successivo art. 5 adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 5.

E' istituita presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Forlì una commissione composta da:

capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura che la presiede;

un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato di Forlì designato dalla sua amministrazione;

un rappresentante dell'ente gestore;

due rappresentanti dei produttori conferenti designati dal prefetto di Forlì.

Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevarrà quello del presidente.

Tale commissione ha il compito di:

a) assistere l'ente gestore in tutto quanto attiene l'applicazione del presente decreto;

b) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra l'ente gestore ed i conferenti in ordine della applicazione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

c) controllare gli elenchi nominativi dei conferenti di cui al precedente art. 4;

d) accertare che le spese di gestione siano contenute nei limiti strettamente indispensabili.

Art. 6.

Ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del precedente art. 3 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti.

Art. 7.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva.

Art. 8.

Entro sei mesi dalla chiusura della gestione, l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati tra l'altro i quantitativi di sementi ortive e foraggere raccolti, selezionati e collocati nonchè i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 9.

Sul cap. 5199 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968 è impegnata la somma di L. 18 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1969
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 260

(1650)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1968.

Esenzione, in favore dei coltivatori diretti residenti nei comuni e località della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, dal pagamento dei contributi dovuti per l'anno 1968 per le assicurazioni contro le malattie, per l'invalidità e vecchiaia e per l'ENAOLI.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Visto, in particolare, l'art. 38 di tale decreto-legge, nel testo modificato dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, che autorizza il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, a disporre con proprio decreto, in favore dei coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei comuni indicati negli articoli 1 e 44-*ter* del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, l'esenzione dal pagamento dei contributi da questi dovuti per le assicurazioni contro le malattie, per la invalidità e vecchiaia e per l'ENAOLI fino al 31 dicembre 1968;

Viste le leggi 22 dicembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9, recanti norme sulle assicurazioni obbligatorie contro le malattie e per la invalidità e vecchiaia in favore dei coltivatori diretti;

Visto l'art. 13, terzo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, che ha determinato la misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di assistenza orfani dei lavoratori italiani da parte dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla esenzione contributiva di cui trattasi, nonchè al conseguente accreditamento in favore dei rispettivi assicurati dei contributi relativi alla pensione di invalidità e vecchiaia oggetto di esonero;

Decreta:

I coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei comuni indicati agli articoli 1 e 44-*ter* del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, sono esentati, ai sensi dell'art. 38, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, dal pagamento dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie contro le malattie e per l'invalidità e vecchiaia, nonchè del contributo dovuto all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani per il periodo e per l'importo appresso specificati:

100 per cento dell'intero carico contributivo iscritto nei ruoli di competenza dell'anno 1968.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere ai sensi dell'art. 38, secondo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, agli adempimenti relativi all'accreditamento dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, oggetto di esonero, a favore dei rispettivi assicurati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1392)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1969.

Costituzione del collegio dei revisori dell'istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca, con sede in Pescara.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 3 maggio 1967, n. 273, concernente l'istituzione in Pescara dell'istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione del collegio dei revisori dell'istituto stesso ai sensi dell'art. 6 della legge 1967, n. 273;

Viste le designazioni del Ministero del tesoro e del Ministero della marina mercantile;

Vista la nota dell'istituto sperimentale per l'igiene e controllo veterinario della pesca, in data 20 novembre 1968, con la quale si comunica che il consiglio di amministrazione del predetto istituto, riunitosi il 30 ottobre 1968, ha eletto quale componente del collegio dei revisori il rag. Pallundo Nevio;

Decreta:

Articolo unico

Il collegio dei revisori dell'istituto indicato nelle premesse è costituito come segue:

Presidente:

Riccardi dott. Angelo, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Componenti:

D'Angelo dott. Pasquale, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Oliva dott. Alessandro, consigliere, in rappresentanza della marina mercantile;

Nevio rag. Pallundo, eletto dal consiglio di amministrazione dell'istituto in parola.

Roma, addì 16 gennaio 1969

(1372) *Il Ministro*: RIPAMONTI

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « XXX Fiera di Messina campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXX Fiera di Messina campionaria internazionale », che avrà luogo a Messina dal 3 al 18 agosto 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 gennaio 1969

(1366) p. *Il Ministro*: SAVIO

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIV Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari », in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIV Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari (Conserve, imballaggi, impianti ed attrezzature industriali) », che avrà luogo a Parma dal 20 al 28 settembre 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 30 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(1363)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « Rassegna internazionale elettronica nucleare e teleradiocinematografica », in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta.

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Rassegna internazionale elettronica nucleare e teleradiocinematografica », che avrà luogo a Roma dal 18 al 30 marzo 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 30 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(1364)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Terragnolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 7 ottobre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica della Martinella in territorio del comune di Terragnolo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Terragnolo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico quale settore complementare dell'altopiano di Folgaria, con spiccate caratteristiche di ambiente alpino a quota media di m. 1500 s.l.m., che si sviluppa su piene dorsali a prato e bosco; ricche di punti di vista su ampi orizzonti d'interesse panoramico;

Decreta:

La zona panoramica della Martinella, sita nel territorio del comune di Terragnolo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: « Da quota 1450 a nord, seguendo verso ovest la corrispondente quota di livello, per località Platastal e Caserme, ed a sud fino a località Carricatore e fino alla congiunzione con la linea di confine catastale del comune di Terragnolo, si segue poi detta linea verso est fino a ricongiungersi a nord alla quota di partenza ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie di Trento curerà che il comune di Terragnolo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale della seduta del 7 ottobre 1967

L'anno 1967 (millenovecentosessantasette) addì sette del mese di ottobre in Trento, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie, Castello del Buonconsiglio, via B. Clesio n. 5.

(*Omissis*).

Ad ore 9,20 il presidente della commissione, constatata la regolarità della convocazione e la presenza di sufficiente numero dei componenti di diritto della commissione agli effetti della validità delle deliberazioni di cui a seguito, dichiara aperta l'adunanza e passa ad illustrare il prestabilito ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) Zona della Martinella in territorio del comune di Terragnolo (Trento).

(*Omissis*).

La delimitazione della zona viene così concretata:

« Partendo in località Platastal a quota 1450 si abbandona il confine comunale con Folgaria e mantenendo la medesima quota si prosegue verso sud-ovest per località Caserme e quindi al di sopra della zona denominata Ronchi, e passando a sud del dosso del Sommo ci si ricongiunge al confine comunale di Folgaria in località Carricatore (Gargadore), includendo quindi la località Barnaltal; Smelzar, Le Tese ».

(*Omissis*).

Tutti i membri presenti della commissione esprimono voto palese favorevole.

(*Omissis*).

(1368)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1969.

Autorizzazione all'Efibanca, all'Interbanca e all'Istituto di credito per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese situate nel territorio della provincia di Udine ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto, in particolare, l'art. 4 della citata legge n. 326, il quale prevede che le operazioni di credito contemplate dalla legge medesima sono effettuate, oltre che dalla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro e dalle casse di risparmio, da istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine, compresi quelli di credito fondiario, designati dal Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ed il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, con il quale sono stati designati gli istituti autorizzati ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dalla ripetuta legge 12 marzo 1968, n. 326;

Sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Sono autorizzati ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero, previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326, oltre che gli istituti indicati nel decreto ministeriale del 13 luglio 1968, anche l'Ente finanziario interbancario (Efibanca), la Banca per i finanziamenti a medio termine (Interbanca) e l'Istituto di credito per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese situate nel territorio della provincia di Udine.

Art. 2.

L'intervento dell'Ente finanziario interbancario (Efibanca), della Banca per i finanziamenti a medio termine (interbanca) e dell'Istituto di credito per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese situate nel territorio della provincia di Udine, nelle operazioni creditizie contemplate dalla predetta legge n. 326, è subordinato all'osservanza delle limitazioni stabilite, per ciascuno di essi, dalle rispettive disposizioni legislative e statutarie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(1465)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1969.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa per il caso di invalidità complementare ad un'assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa per il caso di invalidità, complementare ad una assicurazione sulla vita, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità, l'esonero dal pagamento dei premi relativi all'assicurazione di rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili fino ad un massimo del 3 % all'anno.

Roma, addì 6 febbraio 1969

Il Ministro: TANASSI

(1336)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1969.

Denuncia delle superfici investite a grano duro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il Trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 120/67 in data 13 giugno 1967 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e in particolare quanto disposto dall'art. 10 per l'erogazione di una sovvenzione alla produzione di grano duro;

Ritenuta la necessità di emanare norme per assicurare in tempo utile l'accertamento delle superfici seminate a grano duro ai fini della corresponsione della sovvenzione suddetta;

Decreta:

Art. 1.

I conduttori di aziende agricole devono presentare denuncia delle superfici seminate a grano duro nell'annata agraria 1968-69.

In caso di conduzione associata la denuncia può essere presentata da un solo conduttore, anche a nome e per conto dei coltivatori associati.

Le denuncie devono essere prodotte entro e non oltre il 31 marzo 1969, in duplice esemplare, al comune di appartenenza che provvederà a rimetterne l'originale all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione competente per territorio e ad affiggerne copia nell'albo comunale.

Nella denuncia vanno precisati la superficie seminata a grano duro, la località dove è sita l'azienda ed i nomi degli eventuali coltivatori associati.

Art. 2.

Gli ispettorati provinciali dell'alimentazione, in collaborazione con gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, provvederanno al controllo delle denuncie di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(1648)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1969.

Modificazioni alle modalità per l'adulterazione del petrolio lampante destinato ad uso di riscaldamento domestico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1966, registro n. 12 Finanze, foglio n. 34, con il quale sono state stabilite le norme per l'applicazione del beneficio fiscale previsto dall'art. 7 del citato decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, relativo al petrolio lampante destinato ad uso di riscaldamento domestico;

Considerato che l'amministrazione finanziaria non è temporaneamente in grado di provvedere alla fornitura di tutto il quantitativo della soluzione adulterante prevista dall'art. 1 del predetto decreto ministeriale, attesa la ingente richiesta per la campagna di riscaldamento in corso;

Decreta:

Articolo unico.

Qualora il laboratorio denaturanti dello Stato non possa fornire l'apposita soluzione prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 15 febbraio 1966, l'adulterazione del petrolio lampante destinato ad uso riscaldamento domestico deve essere eseguita aggiungendo ad ogni quintale di prodotto, oltre alla sostanza colorante stabilita dallo stesso art. 1 del predetto decreto ministeriale, grammi 100 di di-n-butilftalato o diisobutilftalato, tecnicamente puri.

Tali sostanze devono essere fornite dalle aziende petrolifere interessate e prima dell'impiego devono essere analizzate e riconosciute idonee dal competente laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette. Esse devono essere introdotte e custodite, fino al momento dell'impiego, insieme con la sostanza colorante, in adatto magazzino soggetto al vincolo della doppia chiave.

Il movimento di introduzione e di estrazione della sostanza adulterante è tenuto in evidenza in apposito registro di carico e scarico.

Resta ferma l'osservanza di tutte le altre norme del decreto ministeriale 15 febbraio 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1969

Il Ministro: REALE

(1891)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Elezioni suppletive per la nomina di due componenti del Comitato nazionale per le scienze matematiche

RISULTATI

Erano iscritti a votare, per il gruppo n. 01.02, centocinquantuno professori; hanno votato centoventiquattro professori; schede bianche due; schede nulle —.

Lo scrutinio ha dato i seguenti risultati:

Marchionna prof. Ermanno	voti n. 59
Martinelli prof. Enzo	» 30
Predonzan prof. Arno	» 21
Manara prof. Carlo Felice	» 3
Franchetta prof. Alfredo	» 2
Gallarati prof. Dionisio	» 1
Cossu prof. Aldo	» 1
Segre prof. Beniamino	» 1
De Maria prof. Davide Carlo	» 1
Vesentini prof. Edoardo	» 1
Dalla Volta prof. Vittorio	» 1
Mammana prof. Carmelo	» 1

Risulta pertanto eletto il prof. Ermanno Marchionna con voti cinquantanove.

Erano iscritti a votare, per il gruppo n. 01.04, centocinquantuno professori; hanno votato centoventiquattro professori; schede bianche tre; schede nulle due.

Lo scrutinio ha dato i seguenti risultati:

Curzio prof. Mario	voti n. 85
Cugiani prof. Marco	» 17
Ossicini prof. Alessandro	» 8
Zacher prof. Giovanni	» 2
De Finetti prof. Bruno	» 2
Gatteschi prof. Luigi	» 1
Gross prof. Wolf	» 1
Marchionna Tibiletti prof.ssa Cesarina	» 1
Panella prof. Gianfranco	» 1
Rosati prof. Francesco	» 1

Risulta pertanto eletto il prof. Mario Curzio con voti ottantacinque.

(1811)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di adesione relativo alla convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottata a Parigi il 14 dicembre 1960 e al protocollo che istituisce una commissione di conciliazione e di buoni uffici incaricata di ricercare la soluzione delle controversie tra Stati parti della convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottato a Parigi il 10 dicembre 1962.

Il 6 ottobre 1966, in base ad autorizzazione disposta con legge 13 luglio 1966, n. 656, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 26 agosto 1966, ha avuto luogo a Parigi, presso l'UNESCO, il deposito dello strumento di adesione relativo ai seguenti atti internazionali:

Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottata a Parigi il 14 dicembre 1960;

Protocollo che istituisce una commissione di conciliazione e di buoni uffici incaricata di ricercare la soluzione delle controversie tra Stati parti della convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottato a Parigi il 10 dicembre 1962.

La convenzione e il protocollo, ai sensi dell'art. 14 della prima e dell'art. 24 del secondo, sono entrati in vigore per l'Italia il 6 gennaio 1967.

(1395)

Scambio degli strumenti di ratifica relativi alla convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa conclusa a Roma il 3 dicembre 1960, con scambio di note effettuato a Belgrado il 7 maggio 1962 per l'integrazione della convenzione stessa.

Il 20 dicembre 1966, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 agosto 1962, n. 1368, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 20 settembre 1966, ha avuto luogo a Belgrado lo scambio degli strumenti di ratifica relativi alla convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria, conclusa a Roma il 3 dicembre 1960, integrata mediante scambio di note effettuato a Belgrado il 7 maggio 1962, approvato e reso esecutivo con legge 1° giugno 1966, n. 493, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 7 luglio 1966.

La convenzione, integrata dallo scambio di note, è entrata in vigore, ai sensi dell'art. 27, il 19 gennaio 1967.

(1396)

Deposito dello strumento di ratifica relativo all'accordo europeo per l'assistenza medica in materia di cure speciali e di risorse termo-climatiche, adottato a Strasburgo il 14 maggio 1962.

Il 29 dicembre 1966, in base ad autorizzazione disposta con legge 29 marzo 1966, n. 298, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 24 maggio 1966, è stato depositato a Strasburgo, presso il Consiglio d'Europa, lo strumento di ratifica relativo all'accordo europeo per l'assistenza medica in materia di cure termali e di risorse termo-climatiche, adottato a Strasburgo il 14 maggio 1962.

L'accordo, ai sensi dell'art. 11, è entrato in vigore per l'Italia il 29 gennaio 1967.

(1397)

Deposito dello strumento di ratifica relativo all'accordo europeo per l'attribuzione ai mutilati di guerra militari e civili di un libretto internazionale di buoni per la riparazione di apparecchi di protesi e d'ortopedia, con annesso regolamento, adottato a Parigi il 17 dicembre 1962.

Il 29 dicembre 1966, in base ad autorizzazione disposta con legge 8 giugno 1966, n. 553, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183, del 25 luglio 1966, è stato depositato a Strasburgo, presso il Consiglio d'Europa, lo strumento di ratifica relativo all'accordo europeo per l'attribuzione ai mutilati di guerra militari e civili di un libretto internazionale di buoni per la riparazione di apparecchi di protesi e d'ortopedia, con annesso regolamento, adottato a Parigi il 17 dicembre 1962.

L'accordo, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, è entrato in vigore per l'Italia il 29 gennaio 1967.

(1398)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1969 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio Luca Antonino, residente nel comune di Catania, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 6 marzo 1969.

(1452)

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1969:

Catalini Furio, notaio residente nel comune di Castellarano, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Scandiano, stesso distretto;

Mezzetti Giulio, notaio residente nel comune di San Chirico Raparo, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Padova;

Delfabro Albano, notaio residente nel comune di Cormons, distretto notarile di Gorizia, è trasferito nel comune di Monfalcone, stesso distretto.

(1453)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di ex alveo di un ramo morto di un corso di acqua demaniale in comune di Vigasio.

Con decreto 29 novembre 1968, n. 1142, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di ex alveo di un ramo morto di un corso d'acqua demaniale in comune di Vigasio (Verona) segnato nel catasto del comune medesimo. Sezione *A*, al foglio n. 3, mappale 218½ di mq. 73 ed indicato nella planimetria rilasciata il 1° aprile 1968, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1381)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 9525 del 9 gennaio 1969, il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 402.341.569 disposta in suo favore dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Milano e dall'Associazione industriale lombarda di Milano, per la costruzione di un collegio.

(1394)

Autorizzazione all'istituto « Giuseppe Toniolo » di studi superiori ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 10315 del 14 gennaio 1969, l'istituto « Giuseppe Toniolo » di studi superiori è stato autorizzato ad accettare la donazione di una biblioteca del valore di L. 55.000.000.

(1393)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Calatabiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1969, il comune di Calatabiano (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.569.268, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1420)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1969, il comune di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.021.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1304)

Autorizzazione al comune di Campagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1969, il comune di Campagna (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.935.361, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1303)

Autorizzazione al comune di Monforte San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Monforte San Giorgio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.523.709, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1423)

Autorizzazione al comune di Trieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1969, il comune di Trieste viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.365.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1421)

Autorizzazione al comune di Giulianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Giulianova (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.834.521, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1422)

Autorizzazione al comune di Trecastagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Trecastagni (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.452.272, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1424)

Autorizzazione al comune di Saponara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1969, il comune di Saponara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.389.467, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1316)

Autorizzazione alla provincia di Macerata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1969, la provincia di Macerata viene autorizzata ad assumere un mutuo supplettivo di L. 66.534.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1317)

Autorizzazione al comune di Guardia Perticara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1969, il comune di Guardia Perticara (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.488.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1326)

Autorizzazione al comune di Genzano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1969, il comune di Genzano di Lucania (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.939.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1327)

Autorizzazione al comune di Pomarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1969, il comune di Pomarico (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.574.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1328)

Autorizzazione al comune di Miglionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1969, il comune di Miglionico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.718.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1329)

Autorizzazione al comune di Francavilla in Sinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1969, il comune di Francavilla in Sinni (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.004.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1330)

Autorizzazione al comune di Tolve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1969, il comune di Tolve (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.155.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1331)

Autorizzazione al comune di Casacanditella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1969, il comune di Casacanditella (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.782.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1332)

Autorizzazione al comune di Gissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1969, il comune di Gissi (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.840.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1333)

Autorizzazione al comune di Pignataro Interamna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Pignataro Interamna (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.751.866, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1426)

Autorizzazione al comune di Posta Fibreno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Posta Fibreno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.605.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1427)

Autorizzazione al comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.402.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1428)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea del Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Sant'Andrea del Garigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.138.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1429)

Autorizzazione al comune di Serrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Serrone (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.683.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1430)

Autorizzazione al comune di Settefrati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Settefrati (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.429.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1431)

Autorizzazione al comune di Sgurgola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Sgurgola (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.115.984, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1432)

Autorizzazione al comune di Strangolagalli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Strangolagalli (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.403.661, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1433)

Autorizzazione al comune di Supino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Supino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.756.739, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1434)

Autorizzazione al comune di Torre Cajetani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Torre Cajetani (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.998.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1435)

Autorizzazione al comune di Trivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Trivigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.133.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1436)

Autorizzazione al comune di Vallecorsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Vallecorsa (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.112.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1437)

Autorizzazione al comune di Vallerotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Vallerotonda (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.436.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1438)

Autorizzazione al comune di Vicalvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Vicalvi (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.197.262, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1439)

Autorizzazione al comune di Vico nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Vico nel Lazio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.703.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1440)

Autorizzazione al comune di Villa Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Villa Latina (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.009.187, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1441)

Autorizzazione al comune di Villa Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Villa Santo Stefano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.839.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1442)

Autorizzazione al comune di Pastena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1969, il comune di Pastena (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.363.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1443)

Autorizzazione al comune di Morolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1969, il comune di Mozolo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.594.663, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1444)

Autorizzazione al comune di Fontana Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1969, il comune di Fontana Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.551.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1445)

Autorizzazione al comune di Falvaterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1969, il comune di Falvaterra (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.281.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1446)

Autorizzazione al comune di Colfelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1969, il comune di Colfelice (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.732.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1448)

Autorizzazione al comune di Coreno Ausonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1969, il comune di Coreno Ausonio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.451.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1447)

Autorizzazione al comune di Ceccano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1969, il comune di Ceccano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.795.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1449)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Parano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1969, il comune di Castelnuovo Parano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.984.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1450)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 38

Corso dei cambi del 25 febbraio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,50	626,45	626,35	626,45	626,375	626,28	626,40	626,45	626,27	626,50
$ Can.	583,55	582,40	582 —	582 —	582,20	582,30	581,90	582 —	582,25	582 —
Fr. Sv.	145,06	145,30	145,31	145,295	145,30	145,05	145,28	145,295	145,05	145,28
Kr. D.	83,38	83,20	83,22	83,21	83,20	83,20	83,18	83,21	83,20	83,22
Kr. N.	87,78	87,65	87,65	87,615	87,60	87,62	87,61	87,612	87,62	87,65
Kr Sv.	121,26	121,05	121,05	121,06	121,05	121,05	121,045	121,06	121,04	121,08
Fol.	173,16	172,70	172,80	172,72	172,55	172,73	172,70	172,72	172,72	172,70
Fr B.	12,50	12,465	12,47	12,4665	12,47	12,48	12,4675	12,4665	12,47	12,47
Franco francese	126,67	126,50	126,51	126,505	126,50	126,47	126,47	126,505	126,47	126,45
Lst.	1500,50	1497,40	1497,25	1497,50	1497,50	1497,25	1497,30	1497,50	1497,25	1497,40
Dm. occ.	155,96	155,70	155,69	155,665	155,70	155,64	155,67	155,665	155,64	155,71
Scell. Austr.	24,26	24,20	24,20	24,2045	24,20	24,20	24,2040	24,2045	24.20	24,20
Escudo Port.	22,01	21,99	21,98	21,90	22 —	21,98	22 —	21,90	21,98	21,99
Peseta Sp.	9 —	8,98	8,98	8,9850	9 —	8,98	8,975	8,9850	8,98	8,99

Media dei titoli del 25 febbraio 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,525
Redimibile 3,50 % 1934	100,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,30
» 5 % (Ricostruzione)	97,30
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,60
» 5 % (Città di Trieste)	96,30
» 5 % (Beni Esteri)	95,20
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,40
» » » 5,50 % 1976	100,025
» » » 5 % 1977	99,125
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1978	99,30
» » » 5,50 % 1979	99,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 febbraio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	626,425
1 Dollaro canadese	581,95
1 Franco svizzero	145,287
1 Corona danese	83,195
1 Corona norvegese	87,612
1 Corona svedese	121,052
1 Fiorino olandese	172,71
1 Franco belga	12,467
1 Franco francese	126,487
1 Lira sterlina	1497,40
1 Marco germanico	155,667
1 Scellino austriaco	24,204
1 Escudo Port.	21,99
1 Peseta Sp.	8,98

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1968 al 29 febbraio 1968, a norma dei Regolamenti CEE n. 121/68, n. 196/68 e n. 202/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento CEE n. 120/67 e all'art. 1, lettera c) del Regolamento CEE n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:

— importazioni da Paesi terzi;

— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-2-68 al 19-2-68	Paesi terzi 20-2-68	Paesi terzi dal 21-2-68 al 29-2-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-2-68 al 19-2-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. 20-2-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 21-2-68 al 29-2-68
ex 07.06-B	02	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido e di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi, escluse le patate dolci	411,25	439,375	439,375	336,25	364,375	364,375
ex 11.01-C		Farine d'orzo o d'avena:						
		- di orzo:						
	13 19	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	4.427,50	4.708,75	4.708,75	4.115,00	4.396,25	4.396,25
	14 20	- - altre	2.488,125	2.647,50	2.647,50	2.331,875	2.491,25	2.491,25
		- di avena:						
	23	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	4.372,50	4.372,50	4.372,50	4.060,00	4.060,00	4.060,00
	24	- - altre	2.456,875	2.456,875	2.456,875	2.300,625	2.300,625	2.300,625
11.01-D	17	Farina di riso	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-E		Farine di cereali, altre:						
		- di granturco:						
	26 31 36	- - il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,5% in peso	4.445,625	4.445,625	4.445,625	4.133,125	4.133,125	4.133,125
	27 32 37	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5% ed inferiore o uguale al 4% in peso	2.773,75	2.773,75	2.773,75	2.617,50	2.617,50	2.617,50
	29 34 39	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore al 4% in peso	2.498,125	2.498,125	2.498,125	2.341,875	2.341,875	2.341,875
		- di grano saraceno:						
	40	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	41	- - altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-2-68 al 19-2-68	Paesi terzi 20-2-68	Paesi terzi dal 21-2-68 al 29-2-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-2-68 al 19-2-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. 20-2-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 21-2-68 al 29-2-68
11.01-E (segue)	42	- di miglio o di panico	1.715,625	1.715,625	2.034,375	1.559,375	1.559,375	1.878,125
	44	- di sorgo o di durra	2.283,75	2.283,75	2.283,75	2.127,50	2.127,50	2.127,50
	43 47	- di scagliola e di altri cereali	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:						
		ex A. Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi):						
		I. di frumento:						
	026 075 076 002	- cereali mondati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	4.688,125	4.688,125	4.688,125	4.531,875	4.531,875	4.531,875
	030 085 086 004	- cereali perlati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	5.608,125	5.608,125	5.608,125	5.451,875	5.451,875	5.451,875
	031 096 097 005	- cereali soltanto spezzati o schiacciati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	3.631,875	3.631,875	3.631,875	3.475,625	3.475,625	3.475,625
		- fiocchi di frumento o di spelta o di frumento segalato:						
	033 108 109 006	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	6.446,25	6.446,25	6.446,25	6.133,75	6.133,75	6.133,75
	036 120 121 019	- - altri	3.631,875	3.631,875	3.631,875	3.475,625	3.475,625	3.475,625
		II. di segala:						
		- semole e semolini:						
	038	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	4.456,875	4.456,875	4.456,875	4.144,375	4.144,375	4.144,375
	039	- - altri	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.348,75	2.348,75	2.348,75
	040	- cereali mondati	3.218,75	3.218,75	3.218,75	3.062,50	3.062,50	3.062,50
	042	- cereali perlati	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.683,75	3.683,75	3.683,75
	044	- cereali soltanto spezzati o schiacciati	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.348,75	2.348,75	2.348,75
		- fiocchi:						
	046	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	4.456,875	4.456,875	4.456,875	4.144,375	4.144,375	4.144,375
	048	- - altri	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.348,75	2.348,75	2.348,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-2-68 al 19-2-68	Paesi terzi 20-2-68	Paesi terzi dal 21-2-68 al 29-2-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-2-68 al 19-2-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. 20-2-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 21-2-68 al 29-2-68
11.02 (segue)		III. di altri cereali:						
		a. fiocchi di orzo e di avena:						
		- di orzo:						
	050	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	4.885,00	5.197,50	5.197,50	4.572,50	4.885,00	4.885,00
	052	- - altri	2.488,125	2.647,50	2.647,50	2.331,875	2.491,25	2.491,25
		- di avena:						
	054	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	4.823,75	4.823,75	4.823,75	4.511,25	4.511,25	4.511,25
	056	- - altri	2.456,875	2.456,875	2.456,875	2.300,625	2.300,625	2.300,625
		b. altri:						
		- semole e semolini:						
		- - di orzo:						
	059	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	4.427,50	4.708,75	4.708,75	4.115,00	4.396,25	4.396,25
	061	- - - altri	2.488,125	2.647,50	2.647,50	2.331,875	2.491,25	2.491,25
		- - di avena:						
	062	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	4.372,50	4.372,50	4.372,50	4.060,00	4.060,00	4.060,00
	063	- - - altri	2.456,875	2.456,875	2.456,875	2.300,625	2.300,625	2.300,625
		- - di granturco:						
	ex 064	- - - il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale all'1,5 % in peso	4.445,625	4.445,625	4.445,625	4.133,125	4.133,125	4.133,125
	ex 064	- - - il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale all'1,5 % in peso, destinato all'industria della birra (1)	1.731,25	1.731,25	1.731,25	1.418,75	1.418,75	1.418,75
	065	- - - il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 4 % in peso	2.773,75	2.773,75	2.773,75	2.617,50	2.617,50	2.617,50
	066	- - - il cui tenore in materie grasse è superiore al 4 % in peso	2.498,125	2.498,125	2.498,125	2.341,875	2.341,875	2.341,875
	067	- - di riso	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		- - di grano saraceno:						
	068	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	069	- - - altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	070	- - di miglio o di panico	1.715,625	1.715,625	2.034,375	1.559,375	1.559,375	1.878,125
	072	- - di sorgo o di durra	2.283,75	2.283,75	2.283,75	2.127,50	2.127,50	2.127,50
	071 073	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-2-68 al 19-2-68	Paesi terzi 20-2-68	Paesi terzi dal 21-2-68 al 29-2-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-2-68 al 19-2-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. 20-2-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 21-2-68 al 29-2-68
11.02 (segue)		- cereali mondati:						
	015 016 017 018 074	- - di orzo	3.814,375	4.064,375	4.064,375	3.658,125	3.908,125	3.908,125
		- - di avena:						
	ex 083	- - - avena spuntata	2.456,875	2.456,875	2.456,875	2.300,625	2.300,625	2.300,625
	077	- - - altri	3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.608,75	3.608,75	3.608,75
	078	- - di granturco	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.673,75	3.673,75	3.673,75
	079	- - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	080	- - di miglio o di panico	2.602,50	2.602,50	3.102,50	2.446,25	2.446,25	2.946,25
	082	- - di sorgo o di durra	3.493,125	3.493,125	3.493,125	3.336,875	3.336,875	3.336,875
	081 ex 083	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,255	zero	zero	zero
		- cereali perlati:						
	049	- - di orzo	6.028,125	6.418,75	6.418,75	5.715,625	6.106,25	6.106,25
	087	- - di avena	3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.608,75	3.608,75	3.608,75
	088	- - di granturco	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.673,75	3.675,75	3.673,75
	089	- - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	090	- - di miglio o di panico	2.602,50	2.602,50	3.102,50	2.446,25	2.446,25	2.946,25
	092	- - di sorgo o di durra	3.493,125	3.493,125	3.493,125	3.336,875	3.336,875	3.336,875
	091 ex 095	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		- cereali soltanto spezzati o schiacciati:						
	051	- - di orzo	2.488,125	2.647,50	2.647,50	2.331,875	2.491,25	2.491,25
	ex 098	- - di avena	2.456,875	2.456,875	2.456,875	2.300,625	2.300,625	2.300,625
	099	- - di granturco	2.498,125	2.498,125	2.498,125	2.341,875	2.341,875	2.341,875
	100	- - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	101	- - di miglio o di panico	1.715,625	1.715,625	2.034,375	1.559,375	1.559,375	1.878,125
	103	- - di sorgo o di durra	2.283,75	2.283,75	2.283,75	2.127,50	2.127,50	2.127,50
	102 ex 105	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		- fiocchi:						
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso:						
	110	- - - di granturco	4.445,625	4.445,625	4.445,625	4.133,125	4.133,125	4.133,125
	115	- - - di riso	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-2-68 al 19-2-68	Paesi terzi 20-2-68	Paesi terzi dal 21-2-68 al 29-2-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-2-68 al 19-2-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. 20-2-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 21-2-68 al 29-2-68
11.02 (segue)	111	- - - di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	112	- - - di miglio o di panico	3.064,375	3.064,375	3.626,875	2.751,875	2.751,875	3.314,375
	114	- - - di sorgo o di durra	4.066,875	4.066,875	4.066,875	3.754,375	3.754,375	3.754,375
	113 117	- - - di scagliola o di altri cereali	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		- - altri:						
	122	- - - di granturco	2.498,125	2.498,125	2.498,125	2.341,875	2.341,875	2.341,875
	127	- - - di riso	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	123	- - - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	124	- - - di miglio o di panico	1.715,625	1.715,625	2.034,375	1.559,375	1.559,375	1.878,125
	126	- - - di sorgo o di durra	2.283,75	2.283,75	2.283,75	2.127,50	2.127,50	2.127,50
	125 129	- - - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. germi di cereali, anche sfarinati:						
	131 132 134	- di frumento o di spelta o di frumento segalato	2.868,125	2.868,125	2.868,125	2.555,625	2.555,625	2.555,625
	135 136 137 138 139 140 141 142 143 147	- altri	2.035,00	2.035,00	2.035,00	1.722,50	1.722,50	1.722,50
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
		A. di manioca:						
	01 02	- denaturati	567,50	595,625	595,625	298,75	326,875	326,875
	03	- non denaturati	2.331,25	2.331,25	2.331,25	1.156,25	1.156,25	1.156,25
		B. altri:						
	06 09	- denaturati	567,50	595,625	595,625	298,75	326,875	326,875
	07 10	- non denaturati	2.331,25	2.331,25	2.331,25	1.156,25	1.156,25	1.156,25
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		- non torrefatto:						
		- - di frumento:						
	15	- - - presentato sotto forma di farina	6.628,125	6.628,125	6.628,125	6.065,625	6.065,625	6.065,625
	18	- - - altro	5.094,375	5.094,375	5.094,375	4.531,875	4.531,875	4.531,875

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
			Paesi terzi			S.A.M.A. E P.T.O.M.		
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-2-68 al 19-2-68	20-2-68	dal 21-2-68 al 29-2-68	dal 1°-2-68 al 19-2-68	20-2-62	dal 21-2-68 al 29-2-68
11.07 (segue)		- - di orzo:						
	21	- - - presentato sotto forma di farina	4.631,875	4.910,00	4.910,00	4.069,375	4.347,50	4.347,50
	24	- - - altro	3.603,125	3.811,25	3.811,25	3.040,625	3.248,75	3.248,75
		- - altro:						
	27	- - - presentato sotto forma di farina	4.631,875	4.910,00	4.910,00	4.069,375	4.347,50	4.347,50
	30	- - - non nominato	3.603,125	3.811,25	3.811,25	3.040,625	3.248,75	3.248,75
		- torrefatto.						
	02 09	- - di frumento	5.844,375	5.844,375	5.844,375	5.281,875	5.281,875	5.281,875
	03 10	- - di orzo	4.106,25	4.348,125	4.348,125	3.543,75	3.785,625	3.785,625
	07 13	- - altro	4.106,25	4.348,125	4.348,125	3.543,75	3.785,625	3.785,625
11.08-A		Amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco	2.331,25	2.331,25	2.331,25	1.268,75	1.268,75	1.268,75
		II. fecola di patate:						
	02 03	- destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime	2.331,25	2.331,25	2.331,25	1.268,75	1.268,75	1.268,75
	04 07	- altra	2.331,25	2.331,25	2.331,25	1.268,75	1.268,75	1.268,75
	08	III. di riso	1.593,75	1.593,75	1.593,75	zero	zero	zero
		IV. altri:						
		- di cereali:						
	09	- - di frumento	2.773,125	2.773,125	2.773,125	1.710,625	1.710,625	1.710,625
	12	- - altri	2.331,25	2.331,25	2.331,25	1.268,75	1.268,75	1.268,75
	13 16	- non nominati	2.331,25	2.331,25	2.331,25	1.087,50	1.087,50	1.087,50
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:						
	02 07	- di frumento tenero	12.485,00	12.485,00	12.485,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
	05 10	- altri	10.951,25	10.951,25	10.951,25	1.576,25	1.576,25	1.576,25
17.02-B		Glucosio e sciroppo di glucosio:						
	ex 16 ex 19 23 26	- glucosio sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.655,00	6.655,00	6.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
	ex 16 ex 19 24 27	- glucosio presentato sotto altra forma, sciroppo di glucosio	4.706,25	4.706,25	4.706,25	1.268,75	1.268,75	1.268,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-2-68 al 19-2-68	Paesi terzi 20-2-68	Paesi terzi dal 21-2-68 al 29-2-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-2-68 al 19-2-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. 20-2-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 21-2-68 al 29-2-68
ex 23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali:						
		A. contenenti, in peso, più del 7 % di amido:						
		I. di cereali:						
		- di granturo o di riso:						
	05 11 28	- - il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 35 % in peso	833,125	833,125	833,125	833,125	833,125	833,125
		- - altri:						
	06 18 31	- - - il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1.332,50	1.332,50	1.332,50	1.332,50	1.332,50	1.332,50
	10 27 34	- - - non nominati	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00
		- di altri cereali:						
	01	- - il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso .	666,25	666,25	666,25	666,25	666,25	666,25
	01	- - altri	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00
		B. altri:						
		I. di cereali:						
	45	- di granturco o di riso	833,125	833,125	833,125	833,125	833,125	833,125
		- di altri cereali:						
	43	- - la' cui proporzione di prodotto, che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	666,25	666,25	666,25	666,25	666,25	666,25
	48	- - altri	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(8771)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Rimini

Deposito delle mappe ai sensi dell'art. 715-ter *della legge 4 febbraio* 1963, *n.* 58

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Rimini (Forlì), della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Rimini con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120), da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda, e al decreto ministeriale n. 60 del 3 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 268 in data 27 ottobre 1966.

(1387)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1969, registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 293, è stato dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere il ricorso straordinario proposto in data 24 marzo 1967 dal sig. Pagnini Alfonso avverso la deliberazione n. 247 del 29 luglio 1966 con la quale l'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria, ha negato il riconoscimento di particolari condizioni di trattamento economico a propri dipendenti.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti addì 27 dicembre 1968, registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 315, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 16 febbraio 1966 dal sig. Giuseppe Cicalò per l'annullamento della deliberazione n. 8067 in data 30 aprile 1965 con la quale l'ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna (ora ente di sviluppo in Sardegna) ha revocato l'assegnazione del terreno assegnato al ricorrente con atto 21 ottobre 1965.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti addì 30 gennaio 1969, registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 298, è stato dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, il ricorso straordinario proposto in data 24 marzo 1967 dal sig. Pichler Vigilio avverso la deliberazione n. 247 del 29 luglio 1966 con la quale l'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria, ha negato il riconoscimento di particolari condizioni di trattamento economico a propri dipendenti.

(1464)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Vista la domanda prodotta in data 3 maggio 1968 dalla signora Tuz Ines ved. Paoletti, nata a Trieste l'11 giugno 1900, residente a Roma, in via Domenico Cucchiari, 57, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Tuzzi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della signora Tuz Ines ved. Paoletti è ridotto nella forma italiana di Tuzzi.

Il sindaco del comune di Roma è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 31 gennaio 1969

Il prefetto: CAPPELLINI

(1206)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Damian Ferruccio;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernenti le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che sulla base delle anzidette disposizioni può essere adottato il provvedimento invocato dal richiedente;

Decreta:

Al sig. Damian Ferruccio, nato a Gorizia, addì 14 aprile 1940, residente a Gorizia, via del Rafut, 7, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Damian » in « Damiani ».

Gorizia, addì 6 febbraio 1969

Il prefetto: PIETROSTEFANI

(1411)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Coluss Eligio;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grado e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno di aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Al sig. Coluss Eligio, nato a Grado addì 11 maggio 1937, residente a Grado, via dell'Amicizia, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Coluss » in « Colussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai sotto indicati componenti la famiglia del richiedente:

Criutti Maria in Coluss, nata a Milano il 21 novembre 1938, moglie;

Coluss Caterina, nata a Udine il 21 aprile 1965, figlia;

Coluss Claudio, nato a Gorizia l'11 settembre 1968, figlio.

Gorizia, addì 31 gennaio 1969

Il prefetto: PIETROSTEFANI

(1205)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a quattordici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e della Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298; per i mutilati e invalidi per servizio; per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288) per i mutilati e invalidi del lavoro e per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

b) per gli invalidi, di cui alla legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

d) per i profughi disoccupati.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

per coloro che già rivestono la qualifica di impiegati od operai dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di ragioniere o di perito commerciale;

F) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

G) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

H) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni; con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non conterranno tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Prove d'esame

L'esame consisterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno:

1) su elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;

2) su elementi di scienze delle finanze e di economia politica;

3) sulla computisteria, sulla ragioneria generale ed applicata alle aziende sia private che pubbliche e, in particolare, sulla contabilità generale dello Stato e l'amministrazione del suo patrimonio.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

1) le materie delle prove scritte;

2) diritto del lavoro;

3) nozioni di statistica;

4) leggi e regolamenti sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico, delle bellezze naturali e panoramiche nonchè sull'ordinamento dell'amministrazione delle antichità e belle arti;

5) nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti ad inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il bollo è da L. 400 se l'autenticazione sia fatta dal sindaco come dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I candidati dovranno, altresì, essere forniti di una penna con inchiostro nero.

Art. 7.

Alla prova orale del concorso saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono le riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nelle forme prescritte.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 oppure copia autentica.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 9;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicati nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta da bollo da L. 400 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione della autorità di pubblica sicurezza:

a) certificato dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra amministrazione o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali, nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo *(titolo di studio e certificato medico)*. *In tal* caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di 1ª nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di vice ragioniere nel ruolo della carriera di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, e saranno assegnati in uno degli istituti alle antichità e belle arti esclusi quelli con sede in Roma.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo della prova i vice ragionieri, qualora siano stati riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego, tenuto conto anche di quanto disposto dal precedente art. 9.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1968
Registro n. 81, *foglio n.* 298

Schema da redigersi su
carta da bollo da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato . . . a . . (provincia di . . . . .)
il . e residente in . . . .
(provincia di . .) via . . n.
chiede di essere ammesso al concorso per quattordici posti di vice-ragionieri in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) . .

4) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato le seguenti condanne penali (2)
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . .
. . . conseguito presso . . . . . . in data . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione né è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data . . . .

Firma . . . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 5 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale).

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole) o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido ecc. che gli da diritto all'elevazione del limite di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(614)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati dei concorsi, per titoli ed esami, ai posti d'insegnante d'arte applicata per « Smalti » negli istituti statali d'arte di Arezzo e Vasto.

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, n. 49 del 5 dicembre 1968, parte II, è stato pubblicato l'avviso relativo ai risultati dei seguenti concorsi:

« Smalti » negli istituti d'arte di Arezzo e Vasto, indetti con decreto ministeriale 2 maggio 1963.

(1260)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli ed esami, alla cattedra di « Lingua italiana, storia, geografia, educazione civica » nella scuola statale d'arte di Poggiardo.

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, n. 49 del 5 dicembre 1968, parte II, è stato pubblicato l'avviso relativo ai risultati del seguente concorso:

« Lingua italiana, storia, geografia, educazione civica » nella scuola statale d'arte di Poggiardo, indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1963.

(1261)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli ed esami, alla cattedra di « Matematica, fisica, contabilità e scienze » nella scuola statale d'arte di Parabita.

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, n. 49 del 5 dicembre 1968, parte II, è stato pubblicato l'avviso relativo ai risultati del seguente concorso:

« Matematica, fisica, contabilità e scienze » nella scuola statale d'arte di Parabita, indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1963.

(1262)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nomina della commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1968, registro n. 6 Sanità, foglio n. 222, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le domande di partecipazione al concorso suddetto ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Carelli dott. Antonio, consigliere di Stato, presidente;

Natoli prof. Ugo, ordinario (ex coeff. 1040) di diritto civile nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Pisa;

Ferrari prof. Giuseppe, ordinario (ex coeff. 970) di diritto costituzionale nella facoltà di giurisprudenza della Università degli studi di Pisa;

Banal dott. Alberto, capo ufficio (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Longhi dott. Adolfo, capo ufficio (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Quattrocchi prof. Luigi, docente di lingua e letteratura tedesca nella facoltà di magistero dell'Università degli studi di L'Aquila, membro aggiunto.

Sono nominati membri supplenti:

Spinelli prof. Michele, ordinario di diritto civile nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Bari;

Spagna Musso prof. Enrico, ordinario di diritto costituzionale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Ferrara;

De Leoni dott. Ferdinando, capo ufficio (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Giovanni Nalini, consigliere di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 20.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1969
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 362

(1211)

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1968, registro n. 6 Sanità, foglio n. 24, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Longhi dott. Adolfo, capo ufficio (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, presidente;

Nicoli ing. Marcello, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto predetto;

Zanchi ing. Franco, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto predetto;

Boniforti ing. Cesare, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto predetto;

Frank prof. Marco, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di elettronica dell'Istituto predetto.

E' nominato membro supplente il dott. Luigi Lillo, direttore di sezione (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il rag. Arnaldo Cannarsa, consigliere di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

La spesa presuntiva di L. 20.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1969
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 260

(1210)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centoquaranta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale del tesoro.

Le prove scritte del concorso per esami a centoquaranta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1968, avranno luogo a Roma, nei locali del Palazzo dello Sport, via dell'Umanesimo, alle ore 8, e nei locali della Pontificia università «S. Tommaso», largo Angelicum, 1 (angolo via Panisperna, salita del Grillo), alle ore 9, dei giorni 17 (lunedì) e 18 (martedì) marzo 1969.

(1630)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti di attuario di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo statistico attuariale).

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli a cinque posti di attuario di 2ª classe il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 19 settembre 1968 avranno luogo in Roma, nei locali dello stabile dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, piazzale dell'Agricoltura, EUR, nei giorni 10 e 11 marzo 1969, con inizio alle ore otto antimeridiane.

(1869)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 20 dicembre 1968: «Costituzione della commissione esaminatrice del concorso regionale a venticinque posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nel Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 5 febbraio 1969, in luogo di: «...presidente: *Bicicchi* Ferdinando, consigliere della Corte dei conti...» leggasi: «...presidente: *Bacicchi* Ferdinando, consigliere della Corte dei conti...».

(1873)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Siracusa.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 187 in data 15 gennaio 1968, con il quale è stato indetto il pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Siracusa alla data del 30 novembre 1967;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Siracusa, dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 9 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Francardo dott. Felice, direttore di divisione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Siracusa.

Componenti:

Gemma dott. Giuseppe, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Siracusa;

Cefalù prof. Mariano, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Catania;

Francaviglia prof. Antonino, direttore della clinica medica dell'Università di Catania;

Randazzo dott. Pietro, medico provinciale superiore dirigente l'ufficio di Ragusa;

Adorno dott. Giuseppe, ufficiale sanitario del comune di Floridia.

Segretario:

Messina dott. Giuseppe, direttore di sezione in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'istituto di igiene dell'Università di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Siracusa e dei comuni di Buccheri, Canicattini Bagni, Lentini e Pachino.

Siracusa, addì 31 gennaio 1969

Il medico provinciale: GALIA

(1194)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 101556 del 16 marzo 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1967;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice, essendo decorso il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Verona, dall'ordine dei medici della provincia di Verona e dei comuni interessati;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1967, bandito con decreto del medico provinciale n. 101556 del 16 marzo 1968, si compone come segue:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Fichera dott. Aldo, direttore di sezione della prefettura di Verona;

Tilli dott. Dino, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Campi dott. Nivo, primario medico ospedale civile di Tregnago;

Tantini prof. Emanuele, primario chirurgo ospedale civile maggiore di Verona;

Benini dott. Silvio, medico condotto San Martino Buon Albergo.

Segretario:

Sollecchia dott. Luigi, consigliere del Ministero della sanità.

Detta commissione avrà sede in Verona e non potrà procedere allo svolgimento delle prove di concorso se non trascorso almeno un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi all'Albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona e dei comuni interessati.

Verona, addì 28 gennaio 1969

Il medico provinciale: D'AMATO

(1120)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.